



WEBINAIR 20.04.2020

Scadenze, indennità, bonus, crediti d'imposta, locazioni

Relatore: Lucietto
Roberto

□ *Recenti provvedimenti legislativi:*

Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Decreto Legge 08/04/2020 n. 23

*Circolare Agenzia Entrate n. 8/E
(Decreto cura Italia)*

*Circolare Agenzia Entrate n. 9/E
(Misure accesso al Credito e
adempimenti fiscali per le
imprese)*

• **INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.**

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020**;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

• **INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCANTI**

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

L'indennità spetta agli artigiani / commercianti, nonché ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La stessa compete anche agli agenti e rappresentanti di commercio anche se iscritti all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

Indennità sportivi

- **INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI**

L'indennità sopra accennata pari a € 600 è riconosciuta, per il 2020, anche a favore dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche.

Per il percipiente l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:

- apposita domanda;
- autocertificazione attestante:
- la preesistenza del rapporto di collaborazione;
- la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell'Autorità delegata in materia di sport.

Enti terzo settore

Sospensione versamenti colf

- **STATUTI / BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore", CTS) è stato differito **dal 30.6 al 31.10.2020** il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS. Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, per:

- adeguare lo statuto alle **disposizioni inderogabili** previste dal CTS;
- prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad **escludere** l'applicazione di **disposizioni derogabili**.

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF**

- È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza**
- nel periodo **23.2 - 31.5.2020**.
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.

Cessione di crediti pecuniari a titolo oneroso

- **TRASFORMAZIONE DTA SU PERDITE / ACE IN CREDITI D'IMPOSTA**

Con la modifica dell'art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che risulta(va) applicabile esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione aziendale, è ora previsto che qualora una società **ceda a titolo oneroso crediti pecuniari**:

- vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto;
- entro il 31.12.2020;

può, previa specifica opzione, **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** (c.d. DTA) riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
- **agevolazione ACE** non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Cessione crediti pecuniari a titolo oneroso

- *"consente alle imprese di **anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta**, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di **ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi**, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione".*
- Va considerato che:
 - i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
 - i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
 - la trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella Relazione illustrativa *"per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti"*;
 - la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto, come affermato nella citata Relazione illustrativa, *"il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti"*.

Sospensione
pagamenti
finanziamenti, mutui,
canoni di leasing
fino alla data del
30.09.2020

- **FINANZIAMENTI PMI**

In particolare, è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie *“deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”*;
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

Sospensione dei versamenti fiscali e adempimenti

- SOSPENSIONE VERSAMENTI / ADEMPIMENTI**

La sospensione dei versamenti / adempimenti collegata con la tipologia di contribuente / attività esercitata / dimensione dello stesso è sintetizzata nella seguente tabella.

Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo	30.6.2020 (*)

Sospensione versamenti mese di marzo 2020

associazioni / società sportive	2.3 - 31.5.2020	
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

Sospensione dei versamenti mesi di aprile e maggio 2020

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO**

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;

con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**

è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;

– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;

IVA;

contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.

Sospensione dei versamenti mesi di aprile e maggio 2020

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile (prima rata) 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro

- **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

Erogazione liberali a sostegno contratto COVID 19

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

L'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000.**

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP *"nell'esercizio in cui sono effettuate"*.

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).

Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a € 30.000;**
- *per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi;*

*il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene** "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene";*

- del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;
- del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di **"beni merce"** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
 - del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

Sospensione attività di controllo AdE

- **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC.**

È disposta la sospensione del termine
nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

relativo alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici;

entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta **rispondere**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, **alle istanze di interpello** ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsto per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell'Ufficio;

relativo alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia, di ammissione al regime del c.d. **adempimento collaborativo**, di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015;

relativi alla c.d. "web tax" ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;

relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;

relativi alla c.d. "Patent box" ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.

Sospensione pagamenti cartelle esattoriali, avvisi esecutivi, avvisi bonari

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI ESECUTIVI**

È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza

nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

Il pagamento e la definizione degli avvisi di irregolarità non risultano sospesi da provvedimenti di Legge (dovrebbero rientrare nel prossimo provv. di maggio 2020).

Sospensione versamento rottamazione e saldo e stralcio

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO**

È previsto altresì il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli", nonché del c.d. "stralcio e saldo" rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020**.

<ul style="list-style-type: none"> • Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; • terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA- 2018) entro il 30.4.2019; • terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; • terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA- 2018-D) entro il 30.4.2019. 	28.2.2020	1.6.2020
--	------------------	-----------------

Sospensione termini giustizia tributaria

- **SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

È disposta la sospensione

per il periodo **9.3 - 15.4.2020**

dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali

In particolare, la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, C.p.C., riguarda i termini stabiliti:

per la fase delle indagini preliminari;

per l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;

per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per "*tutti i termini procedurali*".

La sospensione in esame opera altresì:

per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;**

per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

il **decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione**, l'inizio è differito alla fine di tale periodo. Così, ad esempio, qualora l'atto di accertamento sia stato notificato nel predetto periodo 9.3 - 15.4.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso / istanza di adesione decorrono dal 16.4.2020.

La previsione in esame ingenera dubbi qualora il termine per la proposizione del ricorso scada in tale periodo. Così, ad esempio, qualora l'atto di accertamento sia stato notificato il 7.2.2020, il termine per la proposizione del ricorso scadrebbe il 7.4.2020. Per effetto della sospensione in esame, non è chiaro se il ricorso deve essere proposto il 15.4 oppure si applicano le regole della "sospensione feriale" con la conseguenza che il periodo 9.3 - 15.4 non va considerato ai fini del computo dei 60 giorni e il ricorso può essere presentato il 15.5 (computo dei giorni dal 7.2 all'8.3 e dal 16.4 al 15.5);

il **termine è computato a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza / attività da cui decorre il termine è differita.

Bonus pubblicità

- **"BONUS PUBBLICITÀ"**

- **Per il 2020**, il c.d. "Bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
- Per accedere all'agevolazione, come noto, soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.
- In particolare, **per il 2020**, la "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.

Bonus edicole anno 2020

- **"BONUS EDICOLE"**

È previsto, **per il 2020, l'aumento a € 4.000** (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. "Bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 17, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici **parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, **per il 2020**, il credito d'imposta in esame:

- è **parametrato anche alle spese:**
- di fornitura di **energia elettrica / servizi telefonici / Internet;**
- per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di **giornali.**
- è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

Bilanci anno 2019

- **APPROVAZIONE BILANCIO 2019**

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del **bilancio 2019** può essere **convocata entro il 28.6.2020**.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.**
- **Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".